



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Criteri di assegnazione e modalità di utilizzo)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 761, della legge n. 234 del 2021, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono assegnate dal Ministero dell'università e della ricerca alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, in ragione delle singole annualità di legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza delle attività proposte con obiettivi e attività previsti all'articolo 2 del Protocollo per l'esecuzione del progetto dal titolo "*Resilience – Religious Studies Infrastructure: Library & Experts Network research from Europe: la biblioteca La Pira di Palermo*" tra il Ministero dell'università e della ricerca e la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, sottoscritto in data 27 luglio 2020, approvato con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati del Ministero dell'università e della ricerca 27 luglio 2020, n. 1186;
 - b) rispetto delle finalità espressamente previste dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 234 del 2021: realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni funzionali all'insediamento dell'infrastruttura di ricerca "*Resilience*", a Palermo.
2. Ai fini dell'erogazione delle risorse, secondo le modalità previste all'articolo 3 del presente decreto, entro i 30 giorni successivi alla notifica del presente decreto alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, la stessa comunica, con modalità telematiche, al Ministero dell'università, l'elenco degli interventi che intende realizzare nei limiti delle risorse di cui al comma 761, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, secondo i criteri di cui al comma 1.
3. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 può essere successivamente sottoposto a modifiche e integrazioni, previa approvazione con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 3

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

1. Le erogazioni sono disposte, per ciascun anno, direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell'università e della ricerca in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII nel seguente modo:
 - a) fino al 50% del finanziamento, a richiesta della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, previa comunicazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che sia presentata idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata, pari all'intero importo da anticipare. Ogni erogazione annuale successiva sarà comunque subordinata alla sussistenza della garanzia fideiussoria. La garanzia prevede l'impegno del soggetto garante a rimborsare a prima richiesta, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale garantito oltre gli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) la restante somma è dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, rispetto agli obiettivi e alle finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Se, entro il termine di rendicontazione annuale, previsto ordinariamente per il 15 ottobre e, esclusivamente per l'anno 2022, il 15 novembre, le risorse erogate in via anticipata saranno solo parzialmente utilizzate dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, il Ministero dell'università e della ricerca non erogherà l'anticipazione successiva, se non previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori comprensivo di una spesa pari almeno al 60% dell'importo erogato annualmente in via anticipata e di un 40% di somme già impegnate per l'anno 2022 e al 80% dell'importo erogato annualmente in via anticipata e di un 20% di somme già impegnate, per l'anno 2023.
2. Laddove alcune spese vengano ritenute non ammissibili ai fini della rendicontazione, è data la possibilità alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di rendicontarne altre, in sostituzione, sempre nell'ambito delle categorie di spesa ammissibili, entro il termine di 6 mesi a partire dalla data di rendicontazione di cui al comma 1, lettera b).
 3. Eventuali riduzioni dello stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie presenti sul capitolo 1708 comportano una corrispondente, proporzionale riduzione delle risorse da trasferire; ciascuna erogazione resta incondizionatamente subordinata all'effettiva attribuzione di disponibilità di competenza e di cassa, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle necessarie risorse finanziarie. Nulla sarà dovuto dal Ministero dell'università e della ricerca per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, con esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo e rendicontazione delle risorse, si fa rinvio a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 del Protocollo per l'esecuzione del progetto dal titolo "*Resilience – Religious Studies Infrastructure: Library & Experts Network research from Europe: la biblioteca La Pira di Palermo*" tra il Ministero dell'università e della ricerca e la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, sottoscritto in data 27 luglio 2020, approvato con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, del Ministero dell'università e della ricerca 27 luglio 2020, n. 1186 e dal relativo Allegato A, ferma restando l'ammissibilità di tutte le spese, coerenti con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), relative alle attività e agli interventi di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni funzionali all'insediamento dell'infrastruttura di ricerca "*Resilience*", a Palermo.

Art. 4

(Revoche, monitoraggio e controlli)

1. Le risorse assegnate sono revocate, integralmente o parzialmente, in caso di integrale o parziale utilizzo, nei termini e nei casi previsti all'articolo 12 del Protocollo per l'esecuzione del progetto dal titolo "*Resilience – Religious Studies Infrastructure: Library & Experts Network research from Europe: la biblioteca La Pira di Palermo*" tra il Ministero dell'università e della ricerca e



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, sottoscritto in data 27 luglio 2020, approvato con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, del Ministero dell'università e della ricerca 27 luglio 2020, n. 1186.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per i medesimi interventi indicati nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute dalla Fondazione ai sensi del presente decreto sono versate dal Ministero dell'università all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca assicura il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione delle attività e degli interventi sviluppati sulla base delle risorse erogate ai sensi e per gli effetti del presente decreto.
5. la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'università e della ricerca e possono disporre ispezioni e controlli, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente, ai fini della verifica del corretto utilizzo delle risorse erogate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI